

**Atto del Dirigente**

DETERMINAZIONE n° 95 del 21 luglio 2015

**Proposta:**

DAT/2015/95

**Struttura proponente:**

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA  
REGOLAZIONE

**OGGETTO:**

**PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO  
DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO  
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO DEL BACINO PROVINCIALE DI  
PIACENZA**


**Luogo di adozione:**

BOLOGNA data sottoscrizione: 21 luglio 2015

data esecutività: 21 luglio 2015

IL DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna



## IL DIRETTORE

### **Premesso che:**

- la legge Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 detta le norme relative alla regolazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la sopracitata legge regionale costituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- l'Agenzia è istituita a far data dal 1° gennaio 2012 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 L. Regione Emilia Romagna del 30 giugno 2008, n. 10 le quali, sempre dalla medesima data, risultano soppresse;

### **preso atto che:**

- con atto n. 2 del 20.12.2004, ai sensi della Legge Regionale n. 25/99, veniva stipulata Convenzione ai sensi dell'art. 10, c. 3-4 L. Regionale dell'Emilia Romagna n. 25/1999 per regolare i rapporti tra l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Piacenza e TESA Piacenza S.p.A. gestore del servizio idrico integrato, della durata di anni 10 a decorrere dalla data del 20.12.2001 (con conseguente scadenza al 20.12.2011);
- successivamente alla stipula della richiamata Convenzione, le società TESA S.p.A. AMPS S.p.A. e AGAC S.p.A. a seguito di scissione parziale e successiva fusione per incorporazione sono confluite in ENIA S.p.A.
- ENIA S.p.A. è quindi confluita a seguito di fusione per incorporazione con IRIDE S.p.A. in IREN S.p.A. attuale gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Piacenza in quanto subentrata nelle Convenzioni stipulate dai precedenti gestori;

### **rilevato che:**

- la convenzione di affidamento della gestione del servizio idrico integrato stipulata nel territorio provinciale di Piacenza tra la soppressa forma di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. n. 10/2008, ex Autorità d'Ambito di Piacenza ed IREN S.p.A risulta scaduta il 20.12.2011;
- l'art 2, c. 4 della convenzione in parola prevede che, alla scadenza, il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione fino alla decorrenza del nuovo affidamento;

### **richiamata**

- la delibera n. 1 del 14 marzo 2013 con cui il Consiglio Locale di Piacenza ha individuato quale bacino unico di affidamento per il Servizio idrico integrato l'intero territorio della provincia piacentina;
- la delibera n. 1 del 13 febbraio 2015 del Consiglio Locale di Piacenza con la quale sono stati proposti al Consiglio d'Ambito, per la definitiva approvazione, il Piano d'Ambito e il Piano degli interventi relativi al SII nel bacino di affidamento di Piacenza;
- la delibera n. 6 del 3 luglio 2015 del Consiglio Locale di Piacenza con la quale è stato proposto al Consiglio d'Ambito, per il bacino provinciale, di avviare le procedura di gara

ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi del Servizio idrico integrato e per l'affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**considerato** che l'Agenzia intende individuare un soggetto terzo cui affidare l'attività di supporto tecnico giuridico alla procedura di affidamento del servizio idrico integrato del bacino provinciale di Piacenza;

**precisato** che la prestazione consiste in particolare nelle seguenti attività:

**FASE 1: BENI STRUMENTALI E PERSONALE**

- a) predisposizione della documentazione di gara contenente l'elenco dei beni strumentali al servizio, ad oggi utilizzati dai gestori operanti nei bacini d'interesse, oggetto di trasferimento con relativo valore residuo da indennizzare; a partire dall'individuazione e dalla valutazione di tali beni già effettuata dall'Agenzia, si richiede l'eventuale aggiornamento dei valori e l'assistenza nella fase di negoziazione con il gestore uscente;
- b) assistenza nella procedura relativa al passaggio al nuovo gestore del servizio idrico integrato del personale: attività di ricognizione e predisposizione dei documenti relativi al trasferimento del personale.

**FASE 2: SUPPORTO TECNICO GIURIDICO NELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

**2.1 Elaborazione documenti preliminari**

1. redazione dei contratti e convenzioni relative al trasferimento e/o utilizzo e/o gestione dei beni di cui alla fase 1 (col gestore e con le società patrimoniali);
2. elaborazione della documentazione necessaria all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio, comprensiva, in via esemplificativa, di:
  - a) bando di gara;
  - b) capitolato speciale di gara;
  - c) disciplinare tecnico;
  - d) piano economico finanziario pluriennale sulla base delle previsioni di piano di ambito;
  - e) contratto di servizio
  - f) clausole fideiussorie.

**2.2 Procedure propedeutiche all'affidamento**

1. assistenza nell'allestimento della Data Room:
  - a. assistenza all'elaborazione delle risposte agli eventuali quesiti dei soggetti interessati alle procedure di affidamento;
  - b. assistenza nella preparazione della documentazione per la data-room;
2. supporto, per quanto di competenza, in tutte le fasi della procedura di affidamento fino alla sottoscrizione del contratto di servizio e dei contratti di subentro.

**considerato** altresì che il costo complessivo dei servizi soggetto a ribasso può essere quantificato in € 65.000,00 oltre a IVA ed eventuali oneri di legge così suddiviso:

Tale importo è composto da:

- € 20.000 per le prestazioni descritte nella fase 1 relativamente alla predisposizione della documentazione relativa ai beni strumentali del servizio oggetto di trasferimento e al passaggio del personale;
- € 45.000 per le prestazioni descritte nella fase 2 (elaborazione documenti preliminari e assistenza alla procedura di gara);

**precisato che:**

- non vi sono convenzioni / accordi quadro CONSIP o Intercent-ER attive in relazione alla fornitura o al servizio da acquisire, e lo stesso non risulta disponibile nel mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da CONSIP né sul mercato elettronico di Intercent-ER;
- l'acquisizione del servizio, risultando inferiore alla soglia comunitaria, avverrà in economia ai sensi dell'art 125 c 11 del D.lgs 163/2006 e dell'art. 14 e Allegato A let z) del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n. 32 del 28 aprile 2014 e si procederà pertanto con "cottimo fiduciario" previa procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 tra i professionisti individuati a seguito di specifico avviso di indagine di mercato;
- trattandosi di procedura in economia, in virtù di quanto previsto dall'art 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 trovano applicazione i principi del Codice dei contratti e non tutte le disposizioni; in particolare nel presente affidamento non si applicheranno le seguenti disposizioni:
  - ✓ art 48 comma 1 D.lgs 163/2006 (sorteggio del 10% delle offerte per verifica requisiti speciali in corso di gara)
  - ✓ art 86 comma 2 con riferimento all'automatismo dell'individuazione dell'anomalia. Con riferimento al principio di verifica della congruità dell'offerta vincitrice la stazione appaltante, ai sensi dell'art 86 comma 3 del D.lgs 163/2006, si riserva di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
- che sarà nominata apposita commissione giudicatrice ai sensi dell'art 84 del Dlgs 163/2006;
- che trattandosi di servizi di natura intellettuale da svolgersi prevalentemente presso sedi diverse da quelle dell'Agenzia, visto l'art 26 comma 3 bis del Dlgs 81/2008, non si ritiene che debba essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.);

**richiamato** l'art. 192 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) che definisce i contenuti della presente determinazione;

**ritenuto** opportuno avviare il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto di servizi qui sopra descritto impostato nel rispetto dei principi di libera concorrenza, pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità come dettato dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione;

**ritenuto** procedere con un indagine di mercato, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia dell'Agenzia, finalizzata all'individuazione

dei professionisti da invitare alla procedura in economia così come dettagliata nel capitolato speciale d'appalto che in allegato formano parte integrante della presente determinazione;

**ritenuto** che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 272 del D.Lgs. 163/2006, nominato ai sensi della Legge 241/1990, è l'ing. Marco Grana Castagnetti, responsabile dell'Area Servizio Idrico Integrato;

**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**visto** il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

**visto** l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

**dato atto** inoltre che, come disposto dall'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

**visto** il Bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 30 aprile 2015;


## **DETERMINA**

1. di attivare la procedura in economia, ai sensi dell'art 125 c 11 del D.lgs 163/2006 e dell'art. 14 e Allegato A let z) del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n. 32/2014, tesa all'affidamento dell'attività di supporto tecnico giuridico alla procedura di affidamento del servizio idrico integrato del bacino provinciale di Piacenza e di stabilire che l'affidamento avverrà con "cottimo fiduciario" previa procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 tra i professionisti individuati a seguito di specifico avviso di indagine di mercato;
2. di approvare il capitolato speciale d'appalto e l'avviso pubblico per l'indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei professionisti da invitare alla procedura in economia, allegati parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 272 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi della Legge 241/1990, l'ing. Marco Grana Castagnetti, responsabile dell'Area Servizio Idrico Integrato;

4. di dare atto che la spesa soggetta a ribasso pari a € 65,000,00 oltre ad IVA per € per un totale massimo di € 79.300,00 sarà impegnata con la determina di aggiudicazione definitiva;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

II DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - GIURIDICO**

**ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**DEL BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA**

#### **Art. 1 – Stazione appaltante**

Stazione appaltante è l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Viale Aldo Moro, 64, 40127 Bologna (di seguito ATERSIR o Agenzia).

#### **Art. 2 – Valore del servizio**

La base d'appalto al ribasso è fissata in € 65.000,00 Iva esclusa. Oneri per la sicurezza: € 0,00.

Tale importo è composto da:

- € 20.000 per le prestazioni meglio descritte dal successivo art. 4 – fase 1 relativamente alla predisposizione della documentazione relativa ai beni strumentali del servizio oggetto di trasferimento e al trasferimento del personale;
- € 45.000 per le prestazioni meglio descritte dal successivo art. 4 – fase 2 relativamente alla procedura di affidamento del servizio idrico integrato per il territorio provinciale di Piacenza;

#### **Art. 3 – Fonti normative**

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

#### **Art. 4 - Oggetto del servizio**

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di supporto tecnico giuridico all'Agenzia nelle attività operative finalizzate all'affidamento del Servizio Idrico Integrato nel bacino provinciale di Piacenza e/o eventuali sub-bacini afferenti allo stesso territorio provinciale. Di seguito si riporta in modo indicativo l'articolazione delle attività previste, suddivise per fase di lavoro:

##### **FASE 1: BENI STRUMENTALI E PERSONALE**

- c) predisposizione della documentazione di gara contenente l'elenco dei beni strumentali al servizio, ad oggi utilizzati dai gestori operanti nei bacini d'interesse, oggetto di trasferimento con relativo valore residuo da indennizzare; a partire dall'individuazione e dalla valutazione di tali beni già effettuata dall'Agenzia, si richiede l'eventuale aggiornamento dei valori e l'assistenza nella fase di negoziazione con il gestore uscente;
- d) assistenza nella procedura relativa al passaggio al nuovo gestore del servizio idrico integrato del personale: attività di ricognizione e predisposizione dei documenti relativi al trasferimento del personale.

FASE 2: SUPPORTO TECNICO GIURIDICO NELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE  
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

2.3 Elaborazione documenti preliminari

3. redazione dei contratti e convenzioni relative al trasferimento e/o utilizzo e/o gestione dei beni di cui alla fase 1 (col gestore e con le società patrimoniali);
4. elaborazione della documentazione necessaria all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio, comprensiva, in via esemplificativa, di:
  - g) bando di gara;
  - h) capitolato speciale di gara;
  - i) disciplinare tecnico;
  - j) piano economico finanziario pluriennale sulla base delle previsioni di piano di ambito;
  - k) contratto di servizio
  - l) clausole fideiussorie.

2.4 Procedure propedeutiche all'affidamento

3. assistenza nell'allestimento della Data Room:
  - a. assistenza all'elaborazione delle risposte agli eventuali quesiti dei soggetti interessati alle procedure di affidamento;
  - b. assistenza nella preparazione della documentazione per la data-room;
4. supporto, per quanto di competenza, in tutte le fasi della procedura di affidamento fino alla sottoscrizione del contratto di servizio e dei contratti di subentro.

Al termine della redazione dei documenti di cui alla Fase 2.1, l'aggiudicatario dovrà produrre una relazione generale di sintesi con allegati, in forma tabellare, i principali risultati utilizzando i criteri preventivamente convenuti con ATERSIR. In particolare, il disciplinare tecnico dovrà avere piena aderenza con quanto richiesto nel Piano di Ambito seguendo in modo puntuale i contenuti dello stesso.

Con l'accettazione da parte di ATERSIR dell'offerta, l'aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a fornire i servizi sopraelencati nei termini indicati nel successivo Art. 5.

**Art. 5 – Termini di esecuzione**

1. A seguito dell'aggiudicazione del presente appalto, l'Agenzia procederà a redigere il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 304 del DPR 207/2010. Le tempistiche di cui al successivo p.to 3 si intendono a decorrere dalla data del verbale di avvio.
2. L'appalto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione di cui all'art. 304 del DPR 207/2010 e la durata è stimata in cinque mesi complessivi, benché legata comunque ai tempi di espletamento delle procedure di affidamento al nuovo affidatario del servizio.
3. L'appalto dovrà osservare le scadenze indicate nel seguito:
  - a) FASE 1, le attività dovranno essere terminate entro 60 giorni dall'avvio dell'esecuzione;
  - b) FASE 2, attività 2.1: entro 120 giorni dall'avvio dell'esecuzione dovrà essere predisposta la documentazione prevista da sottoporre, previa verifica positiva della Direzione di

ATERSIR, all'approvazione del Consiglio d'Ambito, dopo consultazione con il Consiglio Locale interessato.

- c) FASE 2.2: le attività inerenti la Fase 2.2 saranno subordinate all'approvazione dei documenti utili all'affidamento da parte dell'Agenzia. La stazione appaltante stima in cinque mesi il tempo necessario a vedere ultimata la Fase 2.2.
4. ATERSIR si riserva la facoltà di richiedere al Aggiudicatario, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.
  5. Entro 45 giorni dal termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ATERSIR verificherà che l'aggiudicatario abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali ed a tal fine redigerà un verbale di attestazione di regolare esecuzione (*o il certificato di conformità, ai sensi dell'art. 312 e seguenti del d.P.R. 207/2010*).

#### **Art. 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate all'Offerta Tecnica del Aggiudicatario, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed l'aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Aggiudicatario ogni relativa alea.
5. L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ATERSIR debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ATERSIR stessa. L'aggiudicatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ATERSIR continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; l'aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

7. L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ATERSIR e/o da terzi autorizzati.
8. L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ATERSIR nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. L'aggiudicatario si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il materiale andrà consegnato alla stazione appaltante copia cartacea più su supporto magnetico in formato editabile.
11. Il soggetto affidatario dovrà garantire, oltre alla disponibilità per tutte le riunioni di coordinamento che fossero ritenute necessarie dall'ente appaltante, la presenza di suo personale presso gli uffici dell'Agenzia per 180 ore da assicurare entro la conclusione dei termini contrattuali.

#### **Art. 7 - Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicatario**

1. L'aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
  - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
  - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
  - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto nei luoghi indicati da ATERSIR.
3. L'aggiudicatario prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ATERSIR, entro i territori di competenza di ATERSIR medesima.
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Aggiudicatario per l'esecuzione del contratto nei limiti espressi nel medesimo Articolo, è fatto obbligo al Aggiudicatario stesso di comunicare, ad ATERSIR il nome del sub-contraente, per l'espressione del parere vincolante dell'Agenzia stessa, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

#### **Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L'aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
  - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ATERSIR direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
  - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento, proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
  - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ATERSIR pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

#### **Art. 8 bis - DUVRI**

1. Oggetto prevalente dell'appalto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell'aggiudicatario o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR e per tutta questa parte, visto l'art 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
2. In virtù di quanto previsto al comma 11 del precedente art. 6 (presenza di personale dell'aggiudicatario presso le sedi ATERSIR) viene allegato al contratto un DUVRI pur non emergendo la necessità di costi per il superamento delle interferenze in quanto si tratta comunque di attività di natura intellettuale presso gli uffici; in sede di sottoscrizione del DUVRI saranno fornite le informazioni relative ai luoghi di permanenza del personale dedicato dall'aggiudicatario.
3. Per il presente appalto non sono pertanto individuati costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

### **Art. 9 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, l'aggiudicatario costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'aggiudicatario.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ATERSIR, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ATERSIR verso l'aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ATERSIR.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

### **Art. 10 - Penali**

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo del servizio.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all'aggiudicatario dall'ATERSIR contraente; l'aggiudicatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ATERSIR, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. ATERSIR potrà applicare all'aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo dei servizi oggetto del contratto.
4. ATERSIR potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Aggiudicatario, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 11 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica dell'aggiudicatario.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ATERSIR.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L'aggiudicatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

#### **ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
4. L'aggiudicatario, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il CIG del presente appalto è \_\_\_\_\_

#### **Art. 13 - Fatturazione e pagamenti**

1. I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura con le seguenti modalità:
  - la prima quota, pari all'importo di cui alla fase 1, verrà erogata a conclusione delle relative attività;
  - la seconda quota, pari al 50% dell'importo di cui alla fase 2, verrà erogata a conclusione delle attività della fase 2.1;

- l'ultima quota, a saldo dell'importo contrattuale a conclusione delle attività di cui alla fase 2.2 del precedente art. 4 e comunque al termine delle procedure di affidamento del servizio.
- 2. Le fatture dovranno:
  - riportare il numero d'ordine
  - riportare il CIG
  - essere intestate e recapitate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Viale Aldo Moro, 64, 40127 Bologna, Partita IVA e C.F.: 91342750378;
  - essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)
  - specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 3. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
- 4. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine di verifica della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.
- 5. Il saldo finale delle prestazioni sarà effettuato entro trenta giorni dalla data del verbale di attestazione di regolare esecuzione o – se successiva – dalla data di ricevimento della fattura.
- 6. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
- 7. Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
- 8. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ATERSIR procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.
- 9. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
- 10. L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario può sospendere l'esecuzione del contratto e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nello stesso. Qualora l'aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
- 12. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'aggiudicatario nei confronti dell'ATERSIR a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ATERSIR di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'aggiudicatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

#### **Art. 14 - Trasparenza**

1. L'aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) dichiara di non aver svolto negli ultimi 12 mesi alcun tipo di incarico e/o servizio nei confronti delle imprese che hanno gestito il servizio idrico integrato nel territorio di Piacenza e di impegnarsi a non svolgere alcuna attività di consulenza per le società/operatori economici che parteciperanno alla procedura di ricerca del nuovo gestore. Nel caso di contratti presso aziende che si connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i contratti stipulati con il settore idrico.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 15 - Riservatezza**

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Art. 16 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, ATERSIR potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi

all'aggiudicatario con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

2. In ogni caso ATERSIR può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
  - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) qualora l'aggiudicatario abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 10;
  - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
  - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
  - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
  - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'aggiudicatario negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
  - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

#### **Art. 17 – Recesso**

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata a/r.
2. L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012,
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato

- un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- ii) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'aggiudicatario medesimo;
- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ATERSIR.
4. In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

#### **Art. 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso quanto di ATERSIR e/o di terzi, in virtù del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'aggiudicatario, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ATERSIR e dei terzi, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne ATERSIR, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'aggiudicatario possa arrecare ad ATERSIR, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ATERSIR e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 19 - Divieto di cessione di contratto e di credito**

1. E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dal precedente art. 13.12.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

4. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 20 Codice di comportamento**

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto l'aggiudicatario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di ATERSIR / sezione amministrazione trasparente.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ATERSIR si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

#### **Art. 21 - Responsabile del servizio**

1. L'aggiudicatario si obbliga ad individuare il Responsabile della prestazione di servizio, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

#### **Art. 22 – Responsabile del procedimento**

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, il dr. Ing. Marco Grana Castagnetti responsabile del Servizio Idrico dell'Agenzia.

#### **Art. 23 - Foro competente**

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo 16 - "Risoluzione".

#### **Art. 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale del contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati

stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

**Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il contratto relativo al servizio in argomento viene perfezionato nella forma della scrittura privata.
2. Sono a carico del Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ATERSIR per legge (IVA ed eventuali oneri previdenziali).

**Oggetto:** Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati ad una successiva procedura in economia per l'affidamento del servizio supporto tecnico – giuridico alla procedura di affidamento del servizio idrico integrato del bacino provinciale di Piacenza.

## **TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ESSERE INVITATI**

*Ore 12:00 del 12/08/2015*

### **PREMESSA**

Con il presente avviso il Direttore, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_/2015 rende noto che intende procedere all'affidamento di cui all'oggetto mediante procedura in economia e successivo cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D.Lgs. n. 163/06 ed art. 14 del Regolamento interno dei contratti dell'Agenzia, sulla base del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 i cui elementi di valutazione saranno individuati in sede di lettera di invito.

L'importo a base di gara è pari ad Euro 65.000,00 (oltre ad IVA di legge).

Le prestazioni di cui all'oggetto dovranno essere completate entro cinque mesi dalla data di affidamento dell'appalto.

### **DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni consistono nella predisposizione di supporto tecnico giuridico all'Agenzia nelle attività operative finalizzate all'affidamento del Servizio Idrico Integrato nel bacino provinciale di Piacenza e/o eventuali sub-bacini afferenti allo stesso territorio provinciale.

In particolare in una prima fase l'operatore economico selezionato dovrà predisporre la documentazione di gara contenente l'elenco dei beni strumentali al servizio, ad oggi utilizzati dai gestori operanti nei bacini d'interesse, oggetto di trasferimento con relativo valore residuo da indennizzare, a partire dall'individuazione e dalla valutazione di tali beni già effettuata dall'Agenzia, e realizzare le attività di assistenza, ricognizione e predisposizione della documentazione di gara relativa al trasferimento del personale. In una seconda fase sarà richiesta l'elaborazione dei documenti preliminari e la realizzazione delle procedure propedeutiche all'affidamento in tutte le fasi di gara fino alla sottoscrizione del contratto di servizio.

### **REQUISITI RICHIESTI**

Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale dovranno essere in possesso, al momento della richiesta di invito, dei requisiti di seguito esplicitati:

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
2. iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con attività esercitata pertinente all'oggetto della gara. In caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento;
3. aver realizzato, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, servizi di advising tecnico giuridico ed in generale di assistenza in ambito

- giuridico – tecnico ad Enti d'ambito o ad altri soggetti pubblici competenti in procedure di affidamento di servizi pubblici locali regolati di area territoriale vasta, avente come riferimento un bacino di popolazione interessata di almeno 250.000 abitanti. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti (da costituire o costituiti), il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento o Consorzio nel suo complesso;
4. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un volume di affari conseguito a fronte di servizi di consulenza in ambito di procedure ad evidenza pubblica per lo svolgimento di servizi relativi al Servizio Idrico Integrato o a servizi pubblici locali regolati di area territoriale vasta, complessivamente non inferiore ad € 120.000,00. In caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;

Non si procederà ad affidamento dell'incarico in oggetto qualora l'affidatario si trovi in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, riscontrabile dall'aver svolto negli ultimi 12 mesi incarichi e/o servizi nei confronti delle imprese che hanno gestito il servizio idrico integrato nel territorio di Piacenza. L'affidatario deve altresì impegnarsi a non svolgere alcuna attività di consulenza per le società/professionisti che si candideranno come nuovo gestore. Nel caso di contratti presso aziende che si connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i contratti stipulati con il settore idrico.

La Stazione appaltante potrà attivare le **verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del ricevimento delle richieste di invito**.

Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, non costituisce obbligo per l'Amministrazione a procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata, di cui come detto il presente avviso costituisce puramente indagine di mercato.

## **MODALITA' DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO ALLA SUCCESSIVA GARA**

Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di invito / candidatura, mediante compilazione del "Modulo 1 - Richiesta di Invito", allegato al presente avviso e corredato di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, che dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 12/08/2015 **esclusivamente con una delle seguenti modalità:**

- 1) **tramite busta** contenente la richiesta di invito da trasmettere al seguente indirizzo:  
**Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti**  
**V.le Aldo Moro n. 64 –40127 Bologna BO**

per la consegna della busta contenente il "Modulo 1 - Richiesta di Invito" sono ammesse tutte le forme, compreso agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mano al suddetto indirizzo, dal lunedì al venerdì la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00. alle ore 16.00;

- 2) **tramite P.E.C.** (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:  
[dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo risultante dal protocollo apposto dall'Agenzia ovvero di registrazione all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata e non eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui documenti trasmessi.

Il recapito tempestivo della busta o della P.E.C. contenente la richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti non assumendosi, la Stazione appaltante, la responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.

In merito all'eventuale successiva procedura negoziata si precisa che saranno invitati tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano presentato la propria candidatura nei termini sopra indicati.

Nel caso in cui pervengano meno di 5 richieste di invito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare ulteriori operatori economici che saranno selezionati dal Responsabile del Procedimento in base a precedenti esperienze contrattuali registrate dalla Stazione Appaltante ed in base a risultanze di precedenti procedure concorrenziali.

Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare il Responsabile del Procedimento ing. Marco Grana Castagnetti: [marco.grana@atersir.emr.it](mailto:marco.grana@atersir.emr.it), 051 6373426 / 3435.

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

Allegato:

Modulo 1 – RICHIESTA DI INVITO

MODULO 1 – RICHIESTA DI INVITO

Ad ATERSIR  
V.le Aldo Moro n. 64  
40127 Bologna (BO)

PEC: [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)

**OGGETTO:** Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati ad una successiva procedura in economia per l'affidamento del servizio supporto tecnico giuridico alla procedura di affidamento del servizio idrico integrato del bacino provinciale di Piacenza.

Il sottoscritto

C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

Dell'Impresa/Ditta/Società \_\_\_\_\_

Con sede \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):**

(a tale indirizzo di PEC verranno inviate le successive lettere d'invito)

in riferimento all'avviso di cui all'oggetto

**CHIEDE**

**di essere invitato alla successiva procedura negoziata in oggetto come:**  
(crocettare la opzione pertinente)

- Impresa singola
- Consorzio (indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)
- Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa dichiarazione anche la dichiarazione della/e mandanti)

- Impresa mandante di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa dichiarazione anche la dichiarazione della capogruppo)
- Altro (indicare la tipologia): \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui al citato art. 38 del Codice Contratti;
- di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di \_\_\_\_\_ ed attesta i seguenti dati:

Denominazione esatta:

.....

N. e data iscrizione alla CCIAA:

.....

Forma giuridica:

.....

Oggetto sociale:

.....

- di avere preso conoscenza della tipologia delle prestazioni e dei requisiti richiesti per il loro affidamento e la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni espresse nell'Avviso di indagine di mercato;

LUOGO e DATA

TIMBRO E FIRMA

.....

**N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.**

